



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

42[^] Seduta

Giovedì 4 luglio 2024

Deliberazione n. 299 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche e integrazioni della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, gli otto articoli, che sono approvati, e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 271/12[^] nel suo complesso, unitamente al relativo allegato, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 23 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 8 luglio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 299 del 4 luglio 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

RICONOSCIMENTO DELL'ALBERGO NAUTICO DIFFUSO. MODIFICHE E
INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2018, N. 34 (NORME SULLA
CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 2024.

Reggio Calabria, 8 luglio 2024

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Calabria, con il suo immenso patrimonio naturale e gli 800 km di costa, rappresenta da sempre una meta turistica ricercata e preferita dai vacanzieri; ed è proprio in questo contesto naturalistico di grande valore che assume particolare rilevanza lo sviluppo dell'albergo nautico diffuso.

Si tratta di una soluzione innovativa del settore turistico, che sta guadagnando popolarità in diverse destinazioni costiere. Un concetto che combina l'ospitalità di un albergo con l'esperienza di soggiornare su imbarcazioni.

Le imbarcazioni diventano le "stanze" dell'albergo, offrendo a chi soggiorna un'esperienza unica e suggestiva.

L'albergo nautico diffuso è una forma di turismo che si rivolge a coloro che privilegiano un'esperienza diversa, propensi a mantenere uno stretto contatto con il mare; la costa diventerebbe, quindi, il fattore di sviluppo di un turismo esperienziale ecosostenibile favorendo la diffusione di una vera cultura del mare. Con la presente legge, infatti, si intende favorire una forma di turismo autonoma, quella dell'albergo nautico diffuso, capace di attrarre flussi di incoming aggiuntivi rispetto a quelli legati alle altre forme di ricettività "tradizionale".

I vantaggi economici che lo sviluppo dell'albergo nautico diffuso sarebbe in grado di determinare sono:

- nessun consumo di risorse territoriali, perché la nuova ricettività si sviluppa sulle barche;
- attivazione di nuovi flussi di incoming;
- importanti ricadute socioeconomiche, in quanto si genererebbero volumi d'affari per servizi di manutenzione e oneri portuali e sulla filiera turistica territoriale, oltre a quelli diretti;
- assunzione del ruolo di volano dell'intera destinazione turistica, tenuto conto che il turismo nautico riesce ad attrarre nuovi flussi che avranno l'opportunità di scoprire anche altre attrazioni alternative al mare.

Con le modifiche apportate alla legge regionale 7 agosto 2018, n.34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere) si dà pieno riconoscimento all'albergo nautico diffuso tra le strutture ricettive extra alberghiere composte da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che



Consiglio regionale della Calabria

offre servizi comuni e imbarcazioni da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo.

La presente legge è composta da otto articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 prevede di aggiungere l'albergo nautico diffuso all'elenco delle strutture ricettive extralberghiere. L'articolo 2 disciplina la relativa tipologia in oggetto. L'articolo 3 consente di accedere alle denominazioni aggiuntive. L'articolo 4 consente di rientrare nelle vicende modificative della titolarità. L'articolo 5 contiene integrazioni relative agli adempimenti amministrativi in fase di inizio attività. L'articolo 6 include integrazioni relative alla disciplina tributaria. L'articolo 7 aggiunge un'ulteriore scheda, quale allegato alla l.r. n. 34/2018, relativa alla classificazione in sorrisi con l'elencazione dei requisiti necessari richiamati anche dall'articolo 10, comma 3, lettera d). Infine, l'articolo 8 reca la norma di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto aggiunge l'albergo nautico diffuso all'elenco delle strutture ricettive extralberghiere.	//	//	0,00 €
2	Non comporta oneri finanziari in quanto ne disciplina la relativa tipologia.	//	//	0,00 €
3	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene la possibilità di accedere alle denominazioni aggiuntive.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

4	Non comporta oneri finanziari in quanto consente di rientrare nelle vicende modificative della titolarità.	//	//	0,00 €
5	Non comporta oneri finanziari in quanto tratta degli adempimenti amministrativi in fase di inizio attività.	//	//	0,00 €
6	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene integrazioni relative alla disciplina tributaria.	//	//	0,00 €
7	Non comporta oneri finanziari in quanto integra le schede allegate alla legge da modificare e integrare.	//	//	0,00 €
8	Reca la clausola di neutralità finanziaria.	//	//	0,00 €

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazione della l.r. 34 del 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere), dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“g) albergo nautico diffuso”.

Art. 2

(Integrazioni della l.r. 34 del 2018)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 34/2018 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis

(Albergo nautico diffuso)

1. Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva.

2. Il gestore ha legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore registra le presenze a bordo e le comunica alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica.

3. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità



Consiglio regionale della Calabria

centralizzata sono offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. È effettuata la pulizia delle unità da diporto e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva.

4. L'attività è gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti avvengono nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni.”.

Art. 3

(Modifiche e integrazioni dell'articolo 9 della l.r. 34/2018)

1. L'articolo 9 della l.r. 34/2018 è così modificato:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola “immobile” sono aggiunte le parole: “o dell'imbarcazione”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. I titolari di strutture ricettive adibite ad albergo nautico diffuso che intendono avvalersi della denominazione lusso, charme o luxury presentano una relazione che indichi in maniera chiara i “valori aggiunti” che concorrono all'assegnazione. La relazione evidenzia l'alta qualità e la raffinatezza delle finiture dell'imbarcazione e degli arredi e contiene la descrizione:

a) dell'imbarcazione, corredata da documentazione fotografica, evidenziando l'uso di materiali di pregio;

b) dei relativi arredi, corredata da documentazione fotografica;

c) delle tecnologie impiegate per la sostenibilità ambientale dell'imbarcazione;

d) del contesto geografico, porto ad alta vocazione turistica in cui è ormeggiata l'imbarcazione.”.

Art. 4

(Integrazioni dell'articolo 10 della l.r. 34/2018)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 34/2018 è così modificato:

a) alla lettera b) dopo le parole “delle camere” sono inserite le seguenti parole: “o cabine”;



Consiglio regionale della Calabria

b) alla lettera e) dopo le parole “degli ospiti” sono inserite le seguenti parole: “o le certificazioni di sicurezza per le unità da diporto”;

c) alla lettera g) dopo le parole “dell’immobile” sono inserite le seguenti parole: “o dell’imbarcazione”.

Art. 5

(Integrazioni dell’articolo 11 della l.r. 34/2018)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 34/2018, dopo la parola “immobile” sono aggiunte le parole: “o dell’imbarcazione”.

Art. 6

(Modifiche e integrazioni dell’articolo 18 della l.r. 34/2018)

1. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 34/2018 è modificato come segue:

a) alla lettera a) dopo le parole “residenze d’epoca” sono inserite le seguenti parole: “e gli alberghi nautici diffusi”;

b) alla lettera b) dopo le parole “residenze d’epoca” sono inserite le seguenti parole: “e gli alberghi nautici diffusi”.

Art. 7

(Integrazione schede allegate alla l.r. 34/2018)

1. Le schede denominate “Tabella dei servizi utili per la classificazione” allegate alla l.r. 34/2018 sono integrate con la tabella allegata alla presente legge.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.